FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0117/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0094/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Giammaria Camici - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9069/1361pf25-26/GC/PG/ep del 20 ottobre 2026 e depositato il 21 ottobre 2026 nei confronti del sig. Giuseppe Fonisto, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto prot. n. 9069/1361pf25-26/GC/PG/ep del 20 ottobre 2026, la Procura federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:
"- il sig. Giuseppe Fonisto, in qualità di Arbitro Benemerito della Sezione A.I.A. di Napoli;
per rispondere:
violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) c) e comma 4, lett. d) e), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, nonché dell'art. 6.4. del Codice Etico e di Comportamento dell'A.I.A. per avere lo stesso preso parte alla trasmissione "il Sabato al 90°" telediffusa sul canale "Rai 2" in data 2.5.2026, esprimendo dichiarazioni pubbliche e valutazioni in ordine al comportamento tecnico e disciplinare nonché a vicende giudiziarie associative, senza preventiva espressa autorizzazione del Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri"

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 28 maggio 2026 (prot. n. 31307/SS 25-26), con la quale il Vice Presidente Vicario dell'Associazione Italiana Arbitri ha trasmesso alla Procura federale il collegamento all'estratto della trasmissione televisiva "Il Sabato al 90°", andata in onda su Rai 2, alla quale aveva preso parte, "in assenza di autorizzazione", l'A.B. Giuseppe Fonisto, associato alla Sezione AIA di Napoli.
Il procedimento è stato iscritto nel registro della Procura federale in data 19 giugno 2026 al n. 1361pf25-26. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti: l'estratto della registrazione della trasmissione; l'atto di convocazione del 13 luglio 2026 e il verbale dell'audizione dell'incolpato del 17 luglio 2026; la nota della Segreteria dell'AIA del 3 agosto 2026 (prot. n. 2913/SS 26-27); la relazione d'indagine del 10 agosto 2026.
Con atto del 7 settembre 2026, notificato a mezzo PEC in pari data, la Procura federale ha comunicato all'incolpato la conclusione delle indagini, assegnandogli il termine di quindici giorni per il deposito di memorie o per la richiesta di audizione. Con PEC del 22 settembre 2026 l'incolpato ha chiesto di essere sentito; all'audizione del 1° ottobre 2026 si è riportato alle dichiarazioni già rese e ha chiesto un termine per il deposito di una memoria, concessogli dalla Procura sino al 7 ottobre 2026.
Con memoria depositata il 7 ottobre 2026, l'incolpato ha chiesto l'archiviazione del procedimento e, in subordine, la sua definizione ai sensi dell'art. 126 CGS, con l'applicazione della sanzione del rimprovero. Con nota del 9 ottobre 2026 la Procura federale ha comunicato di non ritenere di poter definire il procedimento con la sanzione proposta.
Con atto del 20 ottobre 2026, notificato all'incolpato il 21 ottobre 2026, la Procura federale ha deferito l'A.B. Giuseppe Fonisto dinanzi a questo Tribunale. Il deferimento è stato depositato in pari data.

La fase predibattimentale

Con provvedimento del 21 ottobre 2026, il Presidente del Tribunale ha fissato per la trattazione l'udienza del 10 novembre 2026.
In data 6 novembre 2026 il deferito ha depositato memoria difensiva, con la quale ha contestato la sussistenza delle violazioni

ascrittegli.

Il dibattimento

All'udienza del 10 novembre 2026, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi l'Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura federale, e il deferito, Avv. Giuseppe Fonisto, personalmente.
Il rappresentante della Procura federale si è riportato all'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento e l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.
Il deferito si è riportato alle memorie in atti, insistendo per il proscioglimento.

La decisione

Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità del deferito, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di genericità della contestazione, formulata dalla difesa con la memoria del 7 ottobre 2026 (§§ 8 e 11). Il deferito si duole che la contestazione richiami una pluralità di disposizioni senza individuare, per ciascuna di esse, la condotta che ne avrebbe determinato la violazione, in contrasto con l'art. 123, comma 2, CGS. L'eccezione è infondata.
Gli artt. 123, comma 2, e 125, comma 4, CGS esigono la sommaria enunciazione del fatto, con l'indicazione della data e del luogo, e l'individuazione delle norme che si assumono violate. Orbene, tanto la comunicazione di conclusione delle indagini quanto l'atto di deferimento descrivono una condotta unitaria, compiutamente individuata nel tempo (2 maggio 2026), nel mezzo (la trasmissione "Il Sabato al 90°", diffusa su Rai 2), nell'oggetto (dichiarazioni e valutazioni sul comportamento tecnico e disciplinare e su vicende giudiziarie associative) e nel profilo di antigiuridicità (l'assenza della preventiva espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA). Le disposizioni richiamate non descrivono fatti diversi, ma colgono i diversi profili di disvalore di un medesimo fatto, il che non impone una distinta descrizione della condotta in relazione a ciascuna norma. Il deferito, del resto, ha replicato nel merito a ciascuna delle norme contestate.
Nel merito, i fatti risultano pienamente provati dai documenti in atti e, nei loro tratti essenziali, non sono contestati dal deferito.
Il deferito è associato all'AIA, con la qualifica di Arbitro benemerito, rappresentante, anche con funzioni sindacali, degli arbitri. In quanto associato egli è destinatario dei doveri sanciti dall'art. 42 del Regolamento AIA, che si rivolge agli arbitri in tutte le qualifiche previste dall'art. 44, ivi compresi gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti. Né la qualifica viene meno per essere stato il deferito presentato, nel corso della trasmissione, come "ex arbitro" (memoria del 7 ottobre 2026, § 2; memoria del 6 novembre 2026, § 1).
Il 2 maggio 2026 il deferito ha partecipato, in collegamento, alla trasmissione "Il Sabato al 90°", andata in onda su Rai 2, in qualità di componente del Coordinamento nazionale arbitri del sindacato SLC-CGIL; la circostanza è qualificata come "pacifica" dalla stessa difesa (memoria del 7 ottobre 2026, § 1). Richiesto di precisare se avesse domandato al Presidente dell'AIA l'autorizzazione a partecipare alla trasmissione, il deferito ha risposto: "No, in quanto non ne avevo alcuna necessità" (audizione del 17 luglio 2026).
Dalla documentazione in atti risulta che il deferito, nel corso della trasmissione, si è soffermato sull'indagine pendente presso la Procura della Repubblica di Milano a carico degli associati Gervasoni e Rocchi, relativa alle gare Udinese-Parma e Salernitana-Modena, e sulle modalità di applicazione del protocollo e del manuale VAR (relazione d'indagine del 10 agosto 2026). La stessa difesa riferisce che il deferito ha illustrato l'accusa e ne ha contestato la fondatezza richiamando il Protocollo VAR, al fine di "escludere ogni elemento di responsabilità penale in capo agli ex vertici della CAN" (memoria del 6 novembre 2026, § 3).
Così accertati i fatti, la condotta integra anzitutto la violazione dell'art. 42, comma 4, lett. d), del Regolamento AIA, che vieta agli arbitri, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA, di rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche "che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato". La difesa sostiene che il commento alle vicende processuali degli associati Rocchi e Gervasoni non rientrerebbe nella previsione, trattandosi di un richiamo "incidenter tantum" al Protocollo VAR, privo di giudizi sulle decisioni di campo (memoria del 6 novembre 2026, § 3).
La tesi non può essere condivisa. Le dichiarazioni hanno avuto ad oggetto l'operato di due associati nell'esercizio degli incarichi di supervisore VAR e di designatore, valutato alla luce delle regole che presiedono a tali incarichi: materia che la norma sottopone alla preventiva autorizzazione del Presidente dell'AIA.
Non rileva, in contrario, il carattere asseritamente incidentale del richiamo al Protocollo VAR. La norma riguarda tutti gli incarichi espletati, compresi quelli di supervisore e di designatore, e non distingue in ragione del segno della valutazione: anche la difesa pubblica dell'operato di un associato colloca l'arbitro nella posizione di giudice dei colleghi e incide sull'immagine di terzietà della funzione arbitrale, che l'art. 42 tutela anche come modo di apparire (CFA, Sez. I, n. 43/2026-2027). Né rileva la dimensione penale della vicenda, poiché l'indagine aveva ad oggetto proprio la condotta degli associati nell'esercizio dei loro incarichi tecnici.
Sussiste, altresì, la violazione dell'art. 42, comma 4, lett. e), che riguarda le dichiarazioni pubbliche "in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA", anche a mezzo di strumenti telematici e in modo anonimo o mediante nickname. La difesa sostiene che la norma colpirebbe le sole dichiarazioni anonime e che il commento sulla vicenda Rocchi-Gervasoni non atterrebbe ad aspetti tecnici e associativi dell'AIA (memoria del 6 novembre 2026, §§ 1 e 3). Neppure tali tesi possono essere

condivise. La norma si riferisce alle dichiarazioni rese “in qualsiasi forma”, e la clausola sull'anonimato ne estende la portata, con funzione antielusiva, senza restringerla.
Anche tali dichiarazioni, del resto, non sono precluse, ma soggette alla preventiva autorizzazione degli organi dell’Associazione, come si desume dal par. 6.4 del Codice Etico, che ammette i rapporti con il mondo dell’informazione “solo nei termini espressamente autorizzati”, e dalla lett. m), che esonera dall’autorizzazione del Presidente le sole dichiarazioni dei candidati in periodo elettorale.
Le dichiarazioni del deferito su una vicenda che coinvolgeva i vertici tecnici dell'AIA e sull'applicazione del manuale VAR attengono, all'evidenza, ad aspetti tecnici e associativi dell'Associazione.
È integrata, inoltre, la violazione del par. 6.4 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, la cui osservanza è imposta dall'art. 42, comma 3, lett. a), del Regolamento, e che consente agli associati di intrattenere rapporti con il mondo dell'informazione “solo nei termini espressamente autorizzati dagli organi dell'Associazione”. La partecipazione, quale ospite, a una trasmissione televisiva costituisce la forma più tipica di tale rapporto, e il deferito vi ha preso parte senza alcuna autorizzazione (in termini, TFNSD n. 187/2025-2026). Il richiamo al Codice Etico, contrariamente a quanto sostiene la difesa (memoria del 6 novembre 2026, § 5), è dunque pertinente.
Dalle violazioni accertate discende, infine, quella dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA, che impongono agli arbitri correttezza e probità, l'osservanza delle norme federali e associative e un comportamento improntato a lealtà e rettitudine a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale. Non è fondato il rilievo secondo cui la condotta violativa di tali disposizioni non sarebbe specificata (memoria del 7 ottobre 2026, § 8), trattandosi della medesima condotta descritta nel capo di incolpazione.
Non colgono nel segno le ulteriori difese, che si fondano essenzialmente sulla veste in cui il deferito è intervenuto. Questi sostiene di avere partecipato alla trasmissione quale avvocato e rappresentante del Coordinamento nazionale arbitri del sindacato SLC-CGIL, e non in rappresentanza dell'AIA, e che nessuna norma vieta all'associato l'attività sindacale, né la subordina all'assenso dell'Associazione (memoria del 7 ottobre 2026, §§ 2, 3 e 5; memoria del 6 novembre 2026, § 2).
Le premesse da cui muove la difesa sono, in parte, condivisibili. È pacifico che il deferito non sia intervenuto quale portavoce dell'AIA. È altrettanto indubbio che l'attività sindacale sia libera e che l'appartenenza all'Associazione non ne precluda l'esercizio; la presente decisione non incide in alcun modo su di essa. Da tali premesse, tuttavia, non discende la conclusione che la difesa ne trae.
Le prescrizioni dell’art. 42, comma 4, del Regolamento si rivolgono all'associato in quanto tale e sono definite in ragione dell'oggetto delle dichiarazioni, non della veste in cui esse sono rese. La qualità di avvocato, anch'essa invocata dalla difesa (memoria del 7 ottobre 2026, §§ 2 e 5), è del pari irrilevante, non avendo il deferito dedotto di essere intervenuto in forza di un mandato professionale. Il capo di incolpazione, d'altra parte, non contesta l'attività sindacale, ma il rilascio di dichiarazioni pubbliche su materie che il Regolamento sottopone ad autorizzazione. Tale disciplina non vieta all’associato di esprimersi pubblicamente, neppure nell’interesse della categoria: subordina soltanto a preventiva autorizzazione le dichiarazioni che attengono agli incarichi espletati dagli associati e agli aspetti tecnici e associativi dell’Associazione. Il limite è proporzionato allo scopo, e ciò vale a maggior ragione per la lett. d), il cui oggetto è circoscritto agli incarichi espletati dai singoli associati e non investe le rivendicazioni della categoria. Il deferito, peraltro, non ha neppure richiesto l’autorizzazione.
Né rileva l'intento di tutela della categoria che il deferito attribuisce al proprio intervento. Il regime autorizzatorio è definito dall'oggetto delle dichiarazioni, non dalle finalità di chi le rende.
L’oggetto è qui costituito, secondo la stessa descrizione che ne dà la difesa (memoria del 6 novembre 2026, § 3), dall’illustrazione dell’accusa formulata nei confronti di due associati e dalla contestazione della sua fondatezza alla luce del Protocollo VAR: in altri termini, dalla valutazione del loro operato tecnico nei rispettivi incarichi di supervisore VAR e di designatore, materia che la lett. d) riserva all’autorizzazione del Presidente dell’AIA, quale che sia la veste di chi parla e quale che ne sia lo scopo. Del resto, lo stesso deferito ha descritto la propria attività sindacale come rivolta alla “tutela della categoria degli arbitri per garantirne sicurezza e tutela in ambito sindacale” (audizione del 17 luglio 2026), finalità rispetto alle quali le dichiarazioni contestate si collocano su un piano diverso.
Né può essere invocato un affidamento fondato sull’audizione dinanzi alla VII Commissione della Camera dei Deputati (memoria del 7 ottobre 2026, § 4). La lett. d) richiede un’autorizzazione “espressa”, che non può essere desunta dal silenzio. Non è provato, del resto, che si tratti del “medesimo comportamento” su “tematiche sostanzialmente analoghe”, come sostiene la difesa: questa si è limitata a produrre una schermata della pagina relativa all’audizione, sicché il contenuto dell’intervento non risulta dagli atti.
Quanto all’elemento soggettivo, la difesa deduce un’obiettiva incertezza interpretativa, desunta dalla nota della Segreteria dell’AIA del 3 agosto 2026, secondo cui “non risultano disposizioni regolamentari che disciplinino espressamente la fattispecie rappresentata” (memoria del 7 ottobre 2026, §§ 2, 9 e 10). La deduzione non può essere accolta. La nota individua nell’art. 42, comma 4, lett. d) ed e), del Regolamento AIA e nell’art. 6.4 del Codice Etico “i riferimenti normativi che disciplinano, per tutti gli associati AIA, il rilascio di dichiarazioni”. Il deferito non ha richiesto l’autorizzazione, ritenendola non necessaria: la responsabilità sussiste quanto meno a titolo di colpa (art. 5, comma 1, CGS), e l’errore sulla portata delle norme regolamentari non è scusabile (art. 4, comma 3, CGS), specie con riguardo alla lett. d), il cui tenore è inequivoco.
Quanto al trattamento sanzionatorio, in applicazione dei principi di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza (art. 44, comma 5,

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

CGS), e tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie, il Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione per mesi 1 (uno).

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Giuseppe Fonisto la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 19 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai